

Condizionalità

Reg.(CE) 1782/03; DM 5406/St 13.12.04; DGRV 571 25.02.05

Ambiente

InfoEcoPratico

Atto A3

UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

Critero di Gestione Obbligatorio
riferito alla Direttiva 86/278/CEE - Articolo 3



 REGIONE DEL VENETO
gestiregione

 VENETO AGRICOLTURA

L'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è ammesso solamente a particolari condizioni che sono definite dalla legge. Le aziende che conducono a vario titolo terreni interessati all'utilizzo dei fanghi sono tenute al rispetto dell'Atto A3 dei Criteri di Gestione Obbligatori.

LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE

Sono tenute al rispetto dei criteri obbligatori tutte le aziende che conducono a vario titolo terreni interessati all'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi del D.lgs. n. 99/92, e della DGRV n. 338 del 11.02.2005, cioè terreni la cui identificazione catastale è contenuta all'interno del decreto provinciale di autorizzazione all'utilizzo di fanghi di depurazione.

COME SI RISPETTANO I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

Normativa regionale di riferimento

Nella Regione Veneto la normativa di riferimento è la DGRV n. 338 del 11.02.2005 che entra in vigore l'11.04.2005. Per il periodo precedente (01.01.2005 - 10.04.2005) ai fini del rispetto del presente Atto vale la DGRV 3247 del 06.06.1995.

L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione è la Provincia.

Quali devono essere le caratteristiche generali dei fanghi di depurazione utilizzabili in agricoltura?

- 1) Essere stati sottoposti a idoneo trattamento di stabilizzazione e che determinino un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- 2) non essere classificabili come pericolosi (D.lgs. 22/1997);
- 3) rispettare per determinate sostanze (es. Cadmio, Piombo, ecc.) i limiti indicati dalla normativa.

Chi deve richiedere l'autorizzazione?

Chi intende utilizzare fanghi di depurazione in attività agricole proprie o di terzi, sia esso il produttore del fango, qualora provveda direttamente allo spandimento, l'agricoltore o una ditta specializzata intermediaria fra i due.

L'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura è comprensiva delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi qualora tali attività vengano svolte dal produttore dei fanghi o dall'agricoltore purché espressamente indicate nell'autorizzazione stessa.

La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il condizionamento dei fanghi effettuati da soggetti diversi dal produttore e dall'agricoltore, sono attività soggette ad autorizzazione ai sensi del D.lgs. 22/97 e la L.R. n. 3/2000. Tali soggetti sono tenuti all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.

A chi va richiesta l'autorizzazione?

All'Amministrazione Provinciale che la concede con proprio decreto a validità massima di tre anni.

Cosa deve contenere la domanda di autorizzazione?

- La provenienza dei fanghi
- La composizione e le caratteristiche dei fanghi
- L'identificazione dei terreni
- Una relazione sull'idoneità del luogo oggetto dello spandimento (caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrogeologiche e chimiche). Il piano di campionamento dei terreni deve essere



concordato con il Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti dell'ARPAV

- Un piano di utilizzazione agronomica
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità dei terreni e il consenso allo spandimento dei fanghi

Quanto fango si può distribuire e come?

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare con almeno 20 giorni di anticipo a Provincia, Comune e ARPAV le date previste per l'utilizzo del materiale con riferimento ai terreni e alle colture interessate.

La quantità di fanghi e il periodo di applicazione deve essere fissato in funzione delle caratteristiche del fango, del terreno e delle esigenze agronomiche delle colture secondo quanto riportato nel decreto di autorizzazione.

E' comunque vietato l'utilizzo in terreni con pH minore di 5 e Capacità di Scambio Cationico (CSC) minore di 8 meq/100 g.

I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agronomiche; durante l'applicazione o subito dopo, va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo deve essere evitata la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno e il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla distribuzione.



In ogni caso è ammessa l'applicazione di fanghi nelle seguenti dosi massime nel triennio:

Caratteristiche del terreno		tonnellate di fango (sostanza secca/ha/triennio)*
pH	Capacità di Scambio Cationico	
compreso tra 5 e 7.5	minore di 15 meq/100g	7.5
compreso tra 5 e 6	maggiore di 15 meq/100g	7.5
compreso tra 6 e 7.5	maggiore di 15 meq/100g	15.0
maggiore di 7.5	minore di 15 meq/100g	15.0
maggiore di 7.5	maggiore di 15 meq/100g	22.5

* Nel caso di fanghi provenienti da industrie agroalimentari i quantitativi indicati in tabella possono essere aumentati fino a 3 volte solo se i metalli pesanti sono 5 volte inferiori rispetto ai limiti massimi previsti e ammessi dalla normativa.

Stabilizzazione dei fanghi

I fanghi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti a idoneo trattamento di stabilizzazione per diminuirne la putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli, così come indicato dalla normativa.

Scheda di accompagnamento

Nelle varie fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, **i fanghi da utilizzare in agricoltura dovranno essere seguiti da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi.**

Nelle fasi di trasporto i fanghi devono essere accompagnati anche dai formulari di identificazione (art. 15 del D.lgs. 22/97) trattandosi di rifiuti speciali.

Registro di carico e scarico

Il produttore dei fanghi destinati all'agricoltura deve annotare sul Registro di carico e scarico:

- i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
- il tipo di trattamento impiegato;
- i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione;
- la composizione e le caratteristiche dei fanghi.

I registri devono essere a disposizione delle autorità competenti e copia degli stessi deve essere trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno, corredata da copia delle schede di accompagnamento relative alle operazioni di spargimento effettuate nell'anno solare precedente, alla Provincia e all'Osservatorio Regionale Rifiuti.

Registro di utilizzazione

L'utilizzatore dei fanghi e residui deve tenere aggiornato un registro con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità

competente al controllo. Tali registri dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione. Nel caso in cui il soggetto autorizzato sia differente dal conduttore dei terreni, il soggetto stesso dovrà provvedere, entro 10 giorni dalla conclusione di ogni fase di spargimento dei fanghi, a consegnare al conduttore copia della parte del registro di utilizzazione che lo riguarda.

Quali analisi e controlli effettuare?

Analisi dei fanghi:

- ogni 3 mesi per impianti > 100.000 a.e.
- ogni 6 mesi per impianti tra 5.000 e 100.000 a.e.
- ogni anno per impianti < 5.000 a.e.

Analisi dei terreni almeno ogni 3 anni.

Controllo dei pozzi privati ad uso idropotabile: se richiesto dalla Provincia.

Tutte le analisi devono essere eseguite dai laboratori ARPAV o da laboratori privati accreditati.

Divieti

E' vietato utilizzare fanghi in terreni:

- allagati, soggetti a esondazioni, acquitrinosi, con falda affiorante, con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15% o a vincolo idrogeologico se i fanghi hanno un contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
- a pH inferiore a 5 o Capacità di Scambio Cationico inferiore a 8 meq/100g;
- con colture erbacee in atto;
- a pascolo o foraggiere nelle 5 settimane prima del pascolo o della raccolta dei foraggi;
- dove sono coltivati prodotti a contatto con il terreno e da consumarsi crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;

- destinati a giardini pubblici, campi da gioco, spazi ad uso pubblico e boschi naturali;
- interessati allo spargimento di deiezioni animali o altri residui.

E' vietata l'applicazione dei fanghi nelle seguenti aree di rispetto:

- fascia di 100 m dai centri abitati, di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade;
- fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e di 20 m dalle sponde dei fiumi, sugli argini dei corsi d'acqua o altri corpi idrici, nelle aree di golenza;

- fascia di 200 m dai pozzi degli acquedotti pubblici e dalle sorgenti;
- zone di drenaggio e viabilità interpoderale;
- risaie nei 45 giorni prima della sommersione;
- aree di cava, zone calanchive, doline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di 5 metri.

Altri divieti:

- distribuire i fanghi nei giorni di pioggia e per almeno 1 giorno dopo;
- distribuire i fanghi liquidi con sistemi di irrigazione a pioggia.

INFORMAZIONI

Informazioni generali:

ARPAV: www.arpa.veneto.it/agroamb/fanghi_9802.htm
 Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Castelfranco Veneto, Via Baciocchi - 9, 31033 Castelfranco V.to (TV)
 tel. 0423 422321 fax 0423 720388 , e-mail sosr@arpa.veneto.it

Indirizzi da cui è possibile scaricare o richiedere la modulistica per l'autorizzazione allo smaltimento:

Provincia di Verona: www.provincia.verona.it, Settore ecologia
 Provincia di Vicenza: www.provincia.vicenza.it/servizi/ambiente/scarichi/
 Provincia di Padova: www.provincia.padova.it/link_ecologia/
 Provincia di Venezia: www.politicheambientali.provincia.venezia.it/servizi/autorizzazioni/auto.htm
 Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it Settore gestione del territorio
 Provincia di Belluno: www.provincia.belluno.it
 Provincia di Rovigo: www.provincia.rovigo.it/organigramma_servizi/politiche_ambiente/index.php

Estratto dalla Direttiva 86/278/CEE - Articolo 3 "Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione"

1. I fanghi residui provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue domestiche o urbane e da altri impianti di depurazione delle acque reflue che presentano una composizione analoga a quella delle acque reflue domestiche e urbane (articolo 2, lettera a), punto I), possono essere utilizzati in agricoltura solo conformemente alla presente direttiva.
2. I fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue (articolo 2, lettera a), punto II), possono essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle condizioni che lo Stato membro interessato può ritenere necessarie per garantire la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, fatte salve le direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE;
 I fanghi residui provenienti da impianti di depurazione diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 (articolo 2, lettera a), punto III), possono essere utilizzati in agricoltura solo se la loro utilizzazione è regolamentata dallo Stato membro interessato.

Testi: Massimo Ferasin (Veneto Agricoltura),
 Paolo Giandon, Antonio Pegoraro (ARPAV)

Pubblicazione edita da

Regione del Veneto - Giunta Regionale
 Direzione regionale Politiche Agroambientali
 e servizi per l'agricoltura
 Via Torino 110, 30172 Mestre (VE)
 Tel. 041-2795439/5449 - Fax 041-2795448
 E-mail: agroambiente@regione.veneto.it

Realizzazione Editoriale

Azienda Regionale Veneto Agricoltura
 Coordinamento Editoriale: Margherita Monastero, Isabella Lavezzo
 Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
 Via Roma, 34 - 35020 Legnaro (PD)
 Tel. 049-8293920 - Fax 049-8293909
 E-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Foto archivio Veneto Agricoltura
 Revisione dei testi: Flavio Zeni (Regione del Veneto)



La realizzazione della presente Scheda è finanziata nell'ambito delle iniziative del Progetto regionale InfoEcoPratico.



La distribuzione della Scheda usufruisce degli interventi comunitari previsti dalla Misura 14B del PSR Regione del Veneto Reg CEE 1257/99.

Vai alle pagine web sulla condizionalità:
www.venetoagricoltura.org/infoecopratico/index.htm

Finito di stampare presso Think Adv - Conselve (Pd)
 Aprile 2005